

Pubblicato il 17/09/2018

**N. 09411/2018 REG.PROV.COLL.
N. 00070/2017 REG.RIC.**



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 70 del 2017, proposto da

Giovanni Di Pierro, rappresentato e difeso dall'avvocato Michela Scafetta, domiciliato in via digitale presso l'indirizzo PEC del difensore come risultante dai pubblici registri e con domicilio fisico eletto presso il suo studio in Roma, viale Africa 120;

contro

Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio digitale come da pubblici registri e domicilio fisico lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Blasco Vernale non costituito in giudizio;

per l'annullamento

per l'annullamento, previa sospensiva,
della graduatoria di merito relativa all'immissione nel ruolo dei volontari in servizio permanente dell'esercito per il 2014, dei vfp4 reclutati ai sensi della

l.n. 226/2004 nonché ai sensi del d.p.r. n. 113/2005, per omessa valutazione dei titoli del ricorrente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 settembre 2018 il dott. Fabrizio D'Alessandri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che il Collegio rileva come manchi l'asseverazione con firma Pades di conformità dell'analogico al digitale depositato per quanto riguarda la procura alle liti, la relata di notifica e gli avvisi ricevimento postale ed è necessario procedere alla regolarizzazione di questi aspetti entro un termine perentorio stabilito dal Collegio.

Atteso che il medesimo Collegio ritiene, a un più attento esame sempre in sede cautelare, che l'art. 146 c.p.c. - per il quale la notifica a militare deve avvenire a mani proprie e osservate le norme di cui agli artt. 139 ss. c.p.c. o altrimenti, mediante invio di copia dell'atto al comandante del corpo di appartenenza, per il tramite del P.M. - non contiene un "espresso" divieto di utilizzo del servizio postale, che è il solo idoneo ex art. 149 comma 1, c.p.c., ad escluderne la possibilità (Cons. Stato Sez. IV, 16-03-2012, n. 1498; Cons. Stato Sez. IV, 01-04-2011, n. 2054; Consiglio Stato, sez. IV, 18 giugno 2009, n. 3985, Consiglio di stato, sez. IV, 17 settembre 2007, n. 4850). Nel caso di specie, quindi, l'attività di notifica a mezzo posta può ritenersi ritualmente condotta dal notificante, che ha notificato l'atto al domicilio del militare, la notifica è stata presa dal portiere e la relata riporta come sia stato dato avviso tramite successiva raccomandata di avviso.

Visto che, in ogni caso, il Collegio, stante la mancata costituzione del controinteressato, nonché il legittimo dubbio in ordine al buon fine della notifica, intesa come effettiva conoscenza della notifica da parte del

controinteressato, ritiene di disporre la rinnovazione della notifica allo stesso controinteressato.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), concede alla parte ricorrente termine di quindici giorni decorrenti dalla comunicazione della presente ordinanza per procedere alla regolarizzare delle suindicate non conformità con la normativa sul processo amministrativo telematico.

Rimette in termini la parte ricorrente per il rinnovo della notificazione del ricorso introduttivo al controinteressato e, per l'effetto, ordina che la stessa provveda all'anzidetta notificazione entro il termine perentorio di quindici giorni decorrenti dalla comunicazione della presente ordinanza, nonché al deposito della copia notificata del ricorso nel successivo termine di dieci giorni dall'avvenuta notificazione.

Fissa per il prosieguo la camera di consiglio del 24 ottobre 2018.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti e all'Amministrazione anche presso la sua sede reale.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 settembre 2018 con l'intervento dei magistrati:

Concetta Anastasi, Presidente

Rosa Perna, Consigliere

Fabrizio D'Alessandri, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Fabrizio D'Alessandri

IL PRESIDENTE
Concetta Anastasi

IL SEGRETARIO

